

**Causa C-518/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 agosto 2022

**Giudice del rinvio:**

Bundesarbeitsgericht (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

24 febbraio 2022

**Ricorrente in primo grado e in cassazione:**

J.M.P.

**Resistente in primo grado e in cassazione:**

AP Assistenzprofis GmbH

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso volto ad ottenere un risarcimento per discriminazione fondata sull'età

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE alla luce dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articolo 267 TFUE.

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7 e/o l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE – alla luce dei precetti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

(UNCRPD) – possano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, possa ritenersi giustificata una discriminazione diretta fondata sull'età.

### **Disposizioni di diritto internazionale richiamate**

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD): lettere c), h), j) e n) del preambolo nonché articoli 1, 3, 5, 12 e 19

Commento generale n. 5 (2017) del Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità: Vivere indipendenti ed essere inclusi nella collettività: sezione II, punto 16, lettera a) nonché sezione IV, punto 80

### **Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate**

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articoli 1, 7, 21 e 26

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16): articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7

### **Disposizioni nazionali richiamate**

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Costituzione della Repubblica federale di Germania) articoli 1 e 2

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (legge generale sulla parità di trattamento; in prosieguo: l'«AGG»): articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 15

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (Libro I del codice della previdenza sociale; in prosieguo: l' SGB I) – Parte generale: articolo 33

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (Libro IX del codice della previdenza sociale, in prosieguo: l'SGB IX) – Riabilitazione e partecipazione delle persone con disabilità: articoli 8 e 78

Ai sensi dell'AGG, è vietata la discriminazione dei lavoratori fondata, tra l'altro, sull'età. Una differenza di trattamento è consentita in via d'eccezione laddove, a causa della natura di un'attività lavorativa o del contesto in cui essa viene espletata, una determinata età costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa (articolo 8) o se la differenza di trattamento sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima (articolo 10). In caso di violazione del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno che ne risulta o, in caso di danno non patrimoniale, a corrispondere un adeguato risarcimento pecuniario (articolo 15).

Ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB IX, in combinato disposto con l'articolo 33 dell'SGB I, nel caso di prestazioni a favore di persone con disabilità, i desideri legittimi degli aventi diritto sono soddisfatti nella misura in cui essi sono ragionevoli. Al riguardo, si tiene conto anche della situazione personale, dell'età, del sesso, della famiglia e delle esigenze religiose e ideologiche degli aventi diritto.

L'articolo 78 dell'SGB IX, intitolato «Prestazioni assistenziali», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Le prestazioni assistenziali sono erogate per la gestione autonoma e autodeterminata della vita quotidiana, compresa l'organizzazione della giornata. Sono compresi, in particolare, i servizi per le attività generali della vita quotidiana, come la gestione della casa, l'organizzazione delle relazioni sociali, la pianificazione della vita personale, la partecipazione alla vita comunitaria e culturale, le attività del tempo libero, comprese quelle sportive, nonché la garanzia dell'efficacia delle prestazioni mediche e prescritte dal medico. È compresa la comunicazione con il contesto sociale in questi ambiti».

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La resistente offre alle persone con disabilità, tra l'altro, prestazioni assistenziali in vari ambiti della vita (la cosiddetta «assistenza personale»). Tali prestazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, dell'SGB IX.
- 2 Nel luglio 2018, la resistente ha pubblicato un'offerta di lavoro in cui A., una studentessa di 28 anni, cercava assistenti femminili per tutti gli ambiti della vita quotidiana aventi «preferibilmente un'età compresa tra i 18 e i 30 anni».
- 3 La ricorrente, nata nel marzo 1968, si è candidata per il posto offerto con tale annuncio di lavoro, ricevendo un rifiuto da parte della resistente. Dopo aver fatto valere invano le proprie pretese in via extragiudiziale, la ricorrente ha citato in giudizio la resistente, chiedendo un risarcimento ai sensi dell'articolo 15 dell'AGG.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 4 La ricorrente ritiene che la resistente l'abbia discriminata nella procedura di candidatura a causa della sua età, in contrasto con i precetti dell'AGG, e che pertanto quest'ultima debba pagarle un risarcimento ai sensi dell'articolo 15 dell'AGG. L'annuncio di lavoro della resistente, espressamente rivolto ad assistenti di sesso femminile di «età compresa tra i 18 e i 30 anni», giustificerebbe la presunzione secondo cui la ricorrente non sarebbe stata presa in considerazione nella procedura di candidatura a causa della sua età – superiore – e, pertanto, sarebbe stata oggetto di discriminazione. La resistente non ha contestato questa presunzione. La differenza di trattamento in base all'età non sarebbe giustificata da nessun punto di vista nel servizio di assistenza. Secondo la ricorrente, detta discriminazione non sarebbe ammissibile né in base alla

disposizione sui requisiti speciali per lo svolgimento di un'attività lavorativa (articolo 8 dell'AGG) né in base alla disposizione sull'ammissibilità di una diversità di trattamento fondata sull'età (articolo 10 dell'AGG). Avere una determinata età non sarebbe rilevante ai fini del rapporto di fiducia nell'ambito del servizio di assistenza; anzi, in un caso come quello di specie, l'assistenza personale da parte di una persona di mezza età potrebbe presentare notevoli vantaggi per la persona disabile grazie alla maggiore esperienza di vita. Se la decisione di selezione fosse stata presa senza discriminazioni, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il lavoro; avendo maturato esperienza, essa sarebbe stata assolutamente adeguata alla posizione offerta.

- 5 La resistente ritiene che un'eventuale disparità di trattamento fondata sull'età sia giustificata ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 10 dell'AGG. L'attività di assistenza riguarderebbe un accompagnamento quotidiano altamente personale e totalizzante, con una dipendenza generalmente permanente e integrale dell'assistito dall'assistente personale e una continua convivenza. Nel caso di specie, avere una determinata età rappresenta un requisito personale per soddisfare i bisogni personali dell'assistita A., affinché questa possa partecipare adeguatamente alla vita sociale in quanto studentessa universitaria.
- 6 Nell'accesso delle persone con disabilità all'assistenza personale, devono essere presi in considerazione i desideri legittimi e le esigenze soggettive del rispettivo assistito – come previsto dall'articolo 8 dell'SGB IX – poiché l'assistenza personale interagisce costantemente con la sfera privata e intima di quest'ultimo. In questo contesto, il desiderio legittimo dell'assistito di avere un assistente personale di una determinata età dovrebbe essere considerato come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 8 dell'AGG. Solo in tal modo si potrebbe conseguire la finalità delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 78 dell'SGB IX, che discende dal diritto alla personalità costituzionalmente tutelato. Il requisito sarebbe anche ragionevole. Il trattamento differenziato in base all'età sarebbe ammissibile nella fattispecie anche ai sensi dell'articolo 10 dell'AGG, in quanto oggettivamente e ragionevolmente giustificato da uno scopo legittimo, e i mezzi per conseguire lo scopo dell'assistenza personale sarebbero adeguati e necessari.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 7 La ricorrente è stata direttamente svantaggiata dal rifiuto della resistente a causa della sua età. L'annuncio di lavoro della resistente, avente ad oggetto la ricerca di una persona di età compresa tra i 18 e i 30 anni circa, fa presumere che l'età della ricorrente sia stata la causa (o una delle cause) che hanno contribuito al rifiuto. La resistente non ha confutato questa presunzione.
- 8 Si pone la questione di come bilanciare i diritti della ricorrente con quelli di una persona con disabilità. Ai sensi delle disposizioni della direttiva 2000/78/CE e dell'articolo 21 della Carta, la ricorrente, alla ricerca di un lavoro, può chiedere

una protezione efficace contro la discriminazione fondata sulla sua età. Le persone con disabilità che – come la studentessa ventottenne A. – chiedono assistenza personale possono rivendicare una protezione efficace contro la discriminazione fondata sulla loro disabilità ai sensi dell'articolo 21 della Carta. Inoltre, l'articolo 26 della Carta interviene a loro favore.

- 9 In Germania, nel decidere le prestazioni per le persone con disabilità e nell'attuazione di tali prestazioni, i desideri legittimi degli aventi diritto devono essere soddisfatti nella misura in cui essi sono ragionevoli. In un siffatto contesto si deve tenere conto, tra l'altro, della situazione personale, dell'età e del sesso dell'avente diritto. In tale quadro, l'avente diritto può scegliere il fornitore delle prestazioni e, di concerto con esso, la persona dell'assistente, la tipologia, l'orario di lavoro, il luogo e lo svolgimento dei servizi di assistenza.
- 10 Attraverso il diritto di scelta e di preferenza dell'avente diritto si intende avere riguardo per il diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e responsabile, nonché rafforzare la responsabilità personale degli interessati e la loro motivazione a farsi coinvolgere.
- 11 Poiché l'assistenza personale riguarda tutti gli ambiti della vita, interferendo inevitabilmente e profondamente nella sfera privata e intima della persona bisognosa e destinataria di assistenza – a seconda delle circostanze del singolo caso, giungendo fino all'assistenza per l'igiene e la cura personale, compreso l'accompagnamento alla toilette e l'aiuto per vestirsi e svestirsi, per cui gli assistenti hanno solitamente una visione di tutti gli ambiti della vita della persona interessata, in parte anche in quelli che non sono altrimenti accessibili né agli amici stretti né ai congiunti – al fine di garantire la dignità umana nell'erogazione di prestazioni di assistenza personale è necessario, secondo il giudice del rinvio, rispettare e attribuire priorità ai desideri della singola persona con disabilità nell'organizzazione della propria vita personale. Pertanto, le persone con disabilità necessitano di ampia libertà nella scelta delle persone che le accompagnano. Proprio come le persone senza disabilità, devono poter scegliere con chi condividere la propria vita. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, ove siano prestati servizi di assistenza personale, devono essere rispettati i desideri della singola persona con disabilità quanto all'età e al sesso dell'assistente – nei limiti di quanto ragionevole nel singolo caso.
- 12 Si pone quindi la questione se sia compatibile con i precetti della direttiva 2000/78/CE il fatto che le persone con disabilità possano esprimere una preferenza sull'età come criterio di selezione nella procedura di assegnazione di un lavoro di assistenza personale, sebbene l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE vieti la discriminazione diretta fondata sull'età. A tal proposito, ai fini dell'interpretazione della direttiva occorre avere riguardo per l'UNCRC (sentenza della Corte dell'11 settembre 2019, DW, C-397/18, EU:C:2019:703, punto 39 e segg.), in particolare dell'articolo 19 dell'UNCRC, secondo il quale gli Stati contraenti garantiscono alle persone con disabilità la

possibilità, su base di uguaglianza con gli altri, di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere dove e con chi vivere.

- 13 È ipotizzabile che la differenza di trattamento sia consentita ai sensi dell'**articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE**. In base a detta norma, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito ragionevole.
- 14 A questo proposito, non è ancora chiaro se il desiderio espresso da una persona con disabilità, nell'ambito del suo diritto all'autodeterminazione, che la persona che fornisce assistenza personale abbia l'età richiesta sia una caratteristica nell'accezione di detta disposizione (su questa nozione, il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C-795/19, EU:C:2021:606, punto 32) e se una preferenza di età possa essere un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ciò potrebbe essere dubbio alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenze del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204, punto 39 e segg., nonché del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 63), secondo cui il requisito relativo alla natura dell'attività lavorativa di cui trattasi o il contesto in cui essa viene espletata deve essere oggettivamente dettato e la legittimità di una differenza di trattamento è subordinata all'esistenza oggettivamente verificabile di un nesso diretto tra il requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa imposto dal datore di lavoro e l'attività in questione. Infatti, il rispettivo desiderio specifico non può essere generalizzato e, in quanto tale, non è oggettivamente determinato dalla natura dell'attività lavorativa di assistenza personale o dal contesto in cui essa viene espletata. Il rispettivo desiderio si basa su priorità soggettive per lo stile di vita, frutto dell'autodeterminazione del singolo individuo. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, è indispensabile rispettare questo diritto di autodeterminazione e conformarsi ad esso nella selezione del personale per l'assistenza personale, nella misura in cui i desideri sono legittimi e ragionevoli.
- 15 Il giudice del rinvio chiede inoltre se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, possa applicarsi l'**articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE**, secondo il quale gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Una «finalità legittima» potrebbe essere quella di avere riguardo per il diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e responsabile, nonché rafforzare la responsabilità personale degli interessati e la loro motivazione a farsi coinvolgere. Inoltre, si pone la questione di quali precetti



debbano eventualmente essere osservati in relazione alla verifica dell'adeguatezza e della necessità.

- 16 Il giudice del rinvio ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta di perseguire uno scopo determinato e nella definizione delle misure atte a realizzarlo, ma ciò non può avere l'effetto di svuotare di contenuto il principio di non discriminazione in ragione dell'età [v., in particolare, sentenze del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), [C-914/19], EU:C:2021:430, punto 30, e del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C-499/08, EU:C:2010:600, punto 33].
- 17 Il giudice del rinvio ricorda poi che, ai sensi dell'**articolo 7 della direttiva 2000/78/CE**, allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a prevenire o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di discriminazione elencati dall'articolo 1. Secondo la disposizione nazionale che recepisce l'articolo 7 della direttiva 2000/78/CE, una disparità di trattamento è consentita non solo per quanto riguarda la parità nella vita professionale, ma anche – più in generale – quando vengono adottate misure appropriate e ragionevoli per prevenire o compensare gli svantaggi esistenti per un motivo particolare. A questo proposito, è controverso se l'articolo 7 della direttiva 2000/78/CE, nella misura in cui detta disposizione deve essere intesa alla luce dell'articolo 19 dell'UNCPRD e dell'approccio sotteso alla tutela dei diritti umani di detta Convenzione, nonché alla luce delle garanzie di cui agli articoli 1, 7, 21 e 26 della Carta, possa essere rilevante per giustificare la discriminazione fondata sull'età in un caso come quello di cui al procedimento principale, anche laddove lo scopo dell'assistenza personale non sia la parità nella vita professionale. A tal proposito, il giudice del rinvio fa riferimento al fatto che l'articolo 5, paragrafo 4, dell'UNCPRD autorizza espressamente le misure specifiche necessarie per accelerare o conseguire l'effettiva uguaglianza delle persone con disabilità, nonché alla sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, Milkova (C-406/15, EU:C:2017:198, punto 48 e segg.).
- 18 L'**articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE**, infine, lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie, tra l'altro, alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Secondo la giurisprudenza della Corte, i motivi menzionati nell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE – come la tutela dei diritti e delle libertà altrui – possono essere considerati come possibilità di «giustificazione» (v. sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43, punto 52). In questo contesto, il giudice del rinvio desidera sapere se l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE possa giustificare il trattamento sfavorevole della ricorrente in ragione dell'età in un caso come quello di cui al procedimento principale.

- 19 Anche a tal riguardo potrebbe essere rilevante il fatto che le prestazioni di assistenza personale devono soddisfare il diritto delle persone con disabilità all'indipendenza e all'autonomia. Poiché una persona priva di disabilità, coetanea della ventottenne studentessa A., è indubbiamente libera di decidere autonomamente l'età delle persone con cui condividere la vita quotidiana, secondo il giudice del rinvio molti elementi depongono a favore della tesi secondo cui le persone con disabilità devono poter beneficiare di un siffatto diritto di libera determinazione anche per quanto riguarda l'assistenza personale. Il preambolo dell'UNCRPD garantisce alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza discriminazioni. Inoltre, secondo l'articolo 1 dell'UNCRPD, il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali deve essere promosso, protetto e garantito per tutte le persone con disabilità. Occorre inoltre promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità. In questo contesto, il giudice del rinvio si chiede se, al riguardo, ciò ricomprenda anche un diritto di scelta e di preferenza in relazione all'età per l'assegnazione del lavoro di assistente personale. Anche in questo caso, le garanzie di cui agli articoli 1, 7, 21 e 26 della Carta potrebbero rivestire particolare importanza.